

AVVISO - Interventi Urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta

In attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza del 3 marzo 2021, n. 749 (cfr. allegato 1) - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - con la quale è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

Principali caratteristiche della sospensione

In particolare, l'Art. 8 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Modalità di applicazione

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici hanno il diritto di richiedere la sospensione sino al termine sopra indicato - optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale - previa presentazione di autocertificazione del danno

subito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni – entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il mutuatario potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione, presentando apposita comunicazione di rinuncia.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

- Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
- **Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata** gli interessi maturati sul capitale residuo nel periodo di sospensione saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell'ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale
- **Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale** durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Accessori del mutuo

Si segnala che – qualora in relazione al mutuo oggetto di sospensione sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione – la modifica dei termini di rimborso del mutuo derivante dalla sospensione non comporta alcuna variazione delle condizioni. La proroga derivante dalla sospensione quindi può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del mutuo.

Nel caso in cui, per effetto della sospensione, la durata del mutuo eccedesse il ventennio dalla data costituzione di una garanzia ipotecaria, il mutuatario, prima del decorso del ventennio, sarà tenuto a sostenere gli oneri connessi alla rinnovazione dell'ipoteca, come contrattualmente stabilito.

Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre rivolgersi alla filiale presso la quale è intrattenuto il mutuo o il finanziamento.

A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate del mutuo riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione e una simulazione relativa all'ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.

Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale delle rate per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso per 12 mesi a partire dalla data del 10/04/2021 (data assunta a titolo esemplificativo).

Mutuo erogato il 28/06/2017
Importo mutuo: 100.000,00 Euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,30 %
Durata: 10 anni – scadenza 10/07/2027
Numero rate di rimborso: 120
Periodicità: rata mensile
Importo rata comprensiva di interessi e di capitale: 889,12 Euro
Scadenza prima rata sospesa: 10/04/2021
Durata sospensione: 12 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 64.832,73 Euro
Importo rata periodo di sospensione: 71,12 Euro
Importo rata post sospensione (scadenza 10/04/2022): 889,12 Euro
Scadenza finale mutuo: 10/07/2028

Data di pubblicazione 18/03/2021